

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 15 marzo 1997 n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

Visto il D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 59 recante "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20 comma 8 della Legge 15 marzo 1997 n. 59".

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59".

Vista la Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 9 e successive modifiche, recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale".

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2003 n. 1461 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 9".

Vista la deliberazione di G.M. n. 225 del 5.3.1993 recante "Piano particolareggiato dell'area portuale - approvazione -".

Vista la deliberazione di C.C. n. 126 del 10.12.1998 recante "Approvazione della variante ai comparti n. 3 e n. 4 del piano particolareggiato dell'area portuale e delle controdeduzioni alle osservazioni alla variante medesima".

Visto l'atto di sottomissione n. 1/2003 - Rep. n. 19533 - in data 26.02.2003 con il quale il Comune di Cattolica ha consentito alla società Marina di Cattolica S.r.l., con sede a Rimini in Via Flaminia n. 171, l'anticipata occupazione di un'area demaniale marittima di mq. 9.750,00 circa posta lungo il torrente Tavollo per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

Richiamata la delibera di G.M. n. 575 del 24.09.1997 recante "Concessione di esercizio e gestione operativa della motogru per scalo di alaggio ricevuta in comodato dalla Regione Emilia Romagna".

Vista la convenzione all'uopo stipulata tra il Comune di Cattolica e la ditta Cantiere Navale G.A.M. di Arcieri Tonino & C. con sede a Cattolica in Via Caboto n. 33, P. IVA 01213490400, Rep. n. 18547 in data 17.11.1997.

Considerato che l'attività del precedente scalo di alaggio, ubicato su area demaniale marittima, era disciplinata da un'ordinanza di polizia marittima che ne regolamentava l'uso e le relative tariffe mentre il nuovo scalo di alaggio è stato completato su un'area in parte di proprietà del Comune di Cattolica e in parte di proprietà della società Marina di Cattolica S.r.l. che sarà ceduta al Comune stesso, come da convenzione quadro del 25.05.2002.

Ritenuto, pertanto, dover procedere all'approvazione di un regolamento comunale che disciplini l'utilizzo e la gestione del piazzale lavorazioni e delle relative strutture di proprietà pubblica (travel lift, scalo di alaggio e varo, area lavaggio, ecc.) con le relative modalità e tariffe.

Vista la proposta congiunta formulata dalla Cooperativa Casa del Pescatore e dal Cantiere Navale G.A.M. di Arcieri Tonino & C. S.n.c., assunta al Prot. n. 2480 in data 04.03.2005, in merito alle tariffe giornaliere da applicarsi per le operazioni di cui sopra.

Sentiti i pareri sia dei privati interessati che degli operatori coinvolti e delle loro associazioni di categoria;

Preso atto della relazione dell'assessore Gottifredi e del dibattito che ne è seguito, che per gli atti dal n. 12 al n. 17, tutti collegati e relativi all'approvazione del Piano del Porto, sono stati accorpati, come da resoconto della seduta, e preso atto in particolare:

- di quanto dichiarato dal cons. Cimino (Forza Italia), che chiede venga depositata agli atti la diffida presentata dalla d.ssa M.L. Carli;

- di quanto dichiarato dall'assessore Gottifredi in merito alla correzione di un errore materiale nel testo del regolamento, dove all'art. 4, punto C2, non è stato specificato, accanto agli importi, che gli stessi vanno riferiti a tonnellata stazza lorda (t.s.l.);

Con voti favorevoli 13, 5 contrari (i cons. Cimino e Pagnini di F.I. e i cons. Bondi, Antonioli ed Ercoles della coalizione Arcobaleno) espressi in forma palese dai 18 consiglieri votanti, essendosi astenuto il cons. Tonti (R.C.),

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi in premessa indicati ed in virtù dei provvedimenti normativi sopra riportati, il regolamento comunale che disciplina l'utilizzo e la gestione del piazzale lavorazioni e delle relative strutture di proprietà pubblica (travel lift, scalo di alaggio e varo, area lavaggio, ecc.) con le relative modalità e tariffe, nella formulazione allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che le disposizioni contenute nel suddetto regolamento entrano in vigore dal 1 aprile 2005;

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.